

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **93**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MARZO 1997

Risoluzione
sul funzionamento e l'avvenire di Schengen

Annunziata il 5 maggio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, e più in particolare il titolo VI e gli articoli 7A, 100A e 100C del trattato CE,

visti l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS) del 19 giugno 1990,

vista la relazione annuale concernente il funzionamento della CAAS nel periodo 26 marzo 1995 - 25 marzo 1996 (1),

(1) Gruppo centrale di Schengen - SCH/C(96) 17 riv.

viste le sue risoluzioni quella sulla libera circolazione delle persone, il terzo pilastro e gli accordi di Schengen, e in particolare quelle del 23 novembre 1989 sulla firma del protocollo addizionale all'accordo di Schengen (2), del 14 marzo 1990 sulla libera circolazione delle persone nel mercato interno (3); del 14 giugno 1990 sull'accordo di Schengen e la Convenzione sul diritto d'asilo e lo statuto di rifugiato elaborata dal gruppo *ad hoc* « Immigrazione » (4), del 19 novembre 1992 sull'aboli-

(2) G.U. C 323 del 27 dicembre 1989, pag. 98.

(3) G.U. C 96 del 17 aprile 1990, pag. 274.

(4) G.U. C 175 del 16 luglio 1990, pag. 170.

zione dei controlli alle frontiere interne e sulla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea (5), del 19 novembre 1992 sull'entrata in vigore degli accordi di Schengen (6), del 22 gennaio 1993 sull'istituzione di Europol (7), del 15 luglio 1993 sulla libertà di circolazione delle persone conformemente all'articolo 8A del trattato CE (8), del 15 luglio 1993 sulla politica europea dell'emigrazione (9), del 20 gennaio 1994 sulla partecipazione del Parlamento alle convenzioni internazionali stipulate dagli Stati membri in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (10), del 10 febbraio 1994 sugli accordi di Schengen (11), del 6 aprile 1995 sull'accordo di Schengen e la politica di asilo (12), del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 — Attuazione e sviluppo dell'Unione (13) del 20 giugno 1996 sulla libertà di circolazione delle persone nel contesto dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici, dello Spazio economico europeo e del gruppo dei paesi di Schengen (14),

viste le sue risoluzioni sulla Conferenza intergovernativa del 1996 e in particolare quella del 13 marzo 1996 recante i) il parere del Parlamento europeo sulla convocazione della CIG e ii) la valutazione delle attività del gruppo di riflessione e fissazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della CIG (15),

viste le discussioni nei parlamenti nazionali dei futuri paesi del gruppo Schen-

gen e dei paesi dell'Unione nordica dei passaporti,

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0014/97),

A. considerando che l'articolo 7A del trattato CE, che prevede l'abolizione delle frontiere interne e l'instaurazione della libera circolazione delle persone nell'UE entro il 1° gennaio 1993, non è ancora entrato in vigore ed esprimendo preoccupazione per il fatto che le misure di accompagnamento stanno diventando, per quanto riguarda il Consiglio, prerequisiti essenziali per l'entrata in vigore dell'articolo precitato,

B. considerando che la maggioranza degli Stati membri dell'Unione hanno deciso in linea di principio di abolire i controlli alle proprie frontiere interne e di adottare le cosiddette « misure di accompagnamento » nel quadro della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen,

C. considerando che la Francia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della CAAS, ha mantenuto i controlli alle frontiere interne con il Belgio e il Lussemburgo,

D. considerando che è stato raggiunto un accordo sull'adesione di Danimarca, Svezia e Finlandia a Schengen e che è stato concluso un accordo di cooperazione con la Norvegia e l'Islanda,

E. considerando che l'Unione nordica dei passaporti (UNP), che è entrata in vigore nel 1957, assicura la libera circolazione delle persone fra Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e le Isole Faeroer; che l'UNP si propone di abolire i controlli di identità alle frontiere interne dei paesi nordici e disciplina alcune delle principali questioni connesse alla libertà di circolazione e di soggiorno,

(5) G.U. C 337 del 21 dicembre 1992, pag. 211.

(6) 2G.U. C 337 del 21 dicembre 1992, pag. 214.

(7) G.U. C 42 del 15 febbraio 1993, pag. 250.

(8) G.U. C 255 del 20 settembre 1993, pag. 183.

(9) G.U. C 255 del 20 settembre 1993, pag. 184.

(10) G.U. C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 185.

(11) G.U. C 44 del 14 febbraio 1994, pag. 180.

(12) G.U. C 109 del 1° maggio 1995, pag. 169.

(13) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(14) G.U. C 198 dell'8 luglio 1996, pag. 168.

(15) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

F. considerando che la CAAS non contiene sufficienti garanzie in materia di controllo parlamentare e giudiziario,

G. considerando che gli accordi di Schengen hanno durata limitata e devono essere sostituiti da una legislazione comunitaria,

H. considerando che alla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea non esiste un consenso per una sostanziale democratizzazione dell'iter decisionale relativo alla realizzazione della libertà di circolazione delle persone e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

I. Funzionamento di Schengen.

1. constata che i paesi del gruppo di Schengen hanno compiuto passi per garantire ai propri abitanti sia il diritto alla libera circolazione, sia il diritto alla sicurezza; osserva tuttavia che, a norma dell'articolo 7A del trattato CE, la libertà di circolazione delle persone fa parte integrante del mercato interno e delle finalità dell'Unione europea; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione a realizzare, tramite meccanismi comunitari, la libertà di circolazione per tutti i cittadini dell'Unione e quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione; spera che la libertà di circolazione stabilita nell'accordo di Schengen sia altresì garantita ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione;

2. afferma che il miglioramento della sicurezza di tutti gli abitanti deve costituire un'importante priorità di qualunque politica e, pertanto, anche dell'accordo di Schengen; deplora il fatto che l'attuazione dell'accordo di Schengen sia in pratica soprattutto finalizzata a limitare la migrazione; raccomanda pertanto vivamente l'adozione di misure più selettive, volte alla lotta contro la criminalità, destinate a migliorare la collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, con un'at-

tenzione sia per l'efficacia dell'intervento delle autorità che per la protezione giuridica degli abitanti;

3. sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di un controllo parlamentare potenziato sul comitato esecutivo, nonché di un più elevato livello di protezione giuridica per le persone interessate;

4. deplora il fatto che il governo francese continui a subordinare l'abolizione dei controlli alle frontiere interne a nuove « misure di compensazione »;

5. ritiene che l'abolizione delle frontiere interne non possa costituire un alibi per l'introduzione di controlli sistematici nelle aree di frontiera o per la chiusura ermetica delle frontiere esterne, ma che, sotto il profilo della politica di sicurezza e dell'immigrazione, forse debba venir compensata con misure che prevedano altre forme, più selettive e mirate, di controllo per verifica su campioni;

6. rileva che all'abolizione dei controlli alle frontiere interne non deve far riscontro l'introduzione di nuovi controlli amministrativi lesivi dei diritti dell'uomo;

7. ha preso atto che il Comitato esecutivo ha definito una procedura di consultazione in ordine all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della CAAS; sollecita, in fase di ulteriore concretamento, un richiamo alle disposizioni contenute nella proposta della Commissione in materia di abolizione dei controlli alle frontiere interne di modo che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sia di natura temporanea e che il periodo di applicazione degli stessi possa venir prorogato solo in consultazione con gli altri Stati membri;

8. invita la Commissione ad assolvere il suo compito di custode dei trattati e di osservatrice delle attività del gruppo di Schengen nonché ad informarlo delle misure e delle decisioni previste sia nel quadro del terzo pilastro del trattato sul-

l'Unione europea, sia nel contesto del funzionamento di Schengen;

9. chiede con insistenza una maggiore trasparenza delle disposizioni di Schengen, attraverso l'impostazione di una regolamentazione di Schengen coordinata e l'istituzione di un pubblico registro delle relazioni del comitato esecutivo; chiede che tutti i documenti utili siano trasmessi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali e in particolare che gli siano trasmessi per tempo l'ordine del giorno e i progetti dei testi per il comitato esecutivo e, successivamente, una relazione esaustiva delle riunioni del comitato esecutivo e del gruppo centrale di lavoro;

10. invita il gruppo centrale a fornire attraverso la relazione annuale maggiori e migliori informazioni sull'applicazione della CAAS e sulle conseguenze risultanti dall'attuazione di detti accordi, più in particolare sull'uso e le eventuali modifiche dei diversi manuali, sull'efficacia e i problemi dei controlli alle frontiere esterne, sulla attuazione delle disposizioni in materia di politica di asilo, sull'attuazione dell'aiuto reciproco in materia di diritto penale e attività di polizia nonché sull'impiego di agenti di controllo e di collegamento; sottolinea inoltre che divergenze di applicazione comportano disparità giuridiche tra i cittadini degli Stati membri;

11. evidenzia la necessità del recepimento dell'accordo di Schengen nel diritto nazionale; auspica che ciò avvenga nel pieno rispetto degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo, asilo e tutela della sfera privata dell'individuo;

Attività del Sistema di informazione Schengen (SIS) e tutela della sfera privata.

12. è preoccupato del fatto che il SIS sia utilizzato soprattutto come base di dati per « stranieri indesiderati », compresi gli stranieri senza precedenti penali e mezzi di ricorso;

13. chiede che l'inserimento dei dati negli archivi della polizia sia limitato alla prevenzione di un pericolo reale o di uno specifico comportamento criminale conformemente alle norme del diritto internazionale nel quadro del Consiglio d'Europa; rileva che la schedatura degli stranieri con l'obiettivo di non ammetterli sul territorio non risponde a questo criterio e che quindi un intero gruppo di persone viene criminalizzato e resta senza mezzi di ricorso;

14. rileva l'esistenza di notevoli disparità fra i paesi aderenti agli accordi di Schengen per quanto riguarda l'introduzione di dati nel SIS, ritiene pertanto che l'efficacia del sistema sia ridotta e invita detti paesi ad armonizzare la loro politica in materia;

15. ritiene che l'istituzione di diversi sistemi di elaborazione dei dati (sistema d'informazione Schengen, Europol, Sistema d'informazione europeo (EIS), sistema d'informazione doganale) sia necessaria per assicurare il rispetto della legislazione relativa alla protezione dei dati e in particolare l'obbligo di utilizzarli solo per i fini indicati, ma che sia auspicabile intensificare il coordinamento tenendo conto dei principi alla base della protezione dei dati e mirare ad una cooperazione fra i rispettivi uffici nazionali di Europol e SIRENE;

16. chiede che nell'utilizzazione di dati personali da parte della polizia sia garantito un livello di protezione dei dati almeno corrispondente a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e dalla raccomandazione R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987;

17. chiede che l'inserimento dei dati negli archivi della polizia sia limitato a informazioni oggettive con esclusione dei dati personali (quali l'orientamento sessuale, le convinzioni politiche e religiose, informazioni sulla salute, la razza, ecc.) conformemente alle norme del diritto in-

ternazionale nel quadro del Consiglio d'Europa;

18. constata che l'autorità comune di controllo sulla tutela della sfera privata ha reso noto l'arresto di persone ingiustamente inserite nel SIS e chiede che siano adottate idonee misure per ovviare a tale situazione;

19. chiede che siano adottate senza indugi misure atte a garantire un efficace funzionamento dell'autorità comune di controllo sulla tutela della sfera privata (articolo 115 della CAAS); chiede altresì che l'opinione pubblica sia informata sulla regolamentazione in materia e sollecita infine la presenza di rappresentanti delle organizzazioni per la tutela dei diritti umani in seno all'autorità comune di controllo;

Cooperazione tra forze di polizia e nel settore della giustizia.

20. sollecita vivamente un maggiore coordinamento in materia di cooperazione tra forze di polizia nel quadro di Schengen per mezzo di accordi bilaterali, il che non solo consentirebbe un intervento più efficace da parte della polizia, ma contribuirebbe altresì ad aumentare la trasparenza e la certezza del diritto e a rendere le pratiche più controllabili in loco;

21. chiede che il gruppo centrale di lavoro elabori una comunicazione sulle esperienze in materia di cooperazione transfrontaliera tra le polizie, in particolare per quanto riguarda la vigilanza, l'inseguimento e la comunicazione transfrontaliera;

22. chiede che sia redatta una comunicazione sul contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 41 della CAAS sul diritto di inseguimento e quali Stati membri hanno modificato la propria dichiarazione;

23. invita i governi dei paesi aderenti agli accordi di Schengen ad armonizzare

meglio la sfera di applicazione di una serie di provvedimenti trasfrontalieri onde ridurre al minimo le dichiarazioni previste nell'accordo;

24. si attende che siano avviati con urgenza i lavori per l'armonizzazione delle definizioni e dei concetti in materia di assistenza legale, qualificazione dei reati e cooperazione tra le polizie, di modo che i dati trasmessi a Schengen risultino maggiormente comparabili e interpretabili;

25. chiede d'intavolare urgentemente un dialogo strutturale tra il gruppo di Schengen e Interpol e auspica che ne sia data comunicazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;

26. invita i paesi del gruppo di Schengen a procedere a una compilazione della giurisprudenza di Schengen sulla base delle « pratiche migliori » al fine di stabilire la pratica giurisprudenziale ottimale;

Controlli alle frontiere esterne.

27. chiede una relazione esaustiva sui controlli alle frontiere esterne corredata di un'analisi di tutti i problemi che vi si manifestano;

28. chiede che siano messi in opera i provvedimenti necessari a garantire il diritto di risarcimento per la non ammissione sul territorio a coloro che vengono respinti alle frontiere esterne;

29. sollecita l'armonizzazione della politica dei visti e dell'elenco dei paesi del gruppo di Schengen per i quali è obbligatorio il visto; chiede urgentemente una regolamentazione sul reciproco riconoscimento dei documenti di viaggio e di soggiorno dei paesi del gruppo di Schengen;

Lotta contro gli stupefacenti.

30. ha preso atto delle proposte sulla lotta al turismo collegato agli stupefacenti

e al traffico internazionale di droga; constatata peraltro che le autorità amministrative e giudiziarie nelle aree di frontiera hanno istituito un sistema di cooperazione; chiede ai governi dei paesi interessati di partecipare a questi sforzi e di abolire i controlli alle frontiere interne;

31. deplora vivamente il fatto che il ricorso da parte del governo francese all'articolo 2, paragrafo 2, della CAAS abbia potuto trasformarsi in un mezzo di pressione teso a imporre ad altri Stati membri, a prescindere da un qualsiasi dibattito democratico, la politica di uno Stato membro in materia di stupefacenti;

Politica di asilo.

32. chiede ai paesi firmatari degli accordi di Schengen una maggiore trasparenza per quanto concerne l'iter e i criteri seguiti per fissare le competenze relative all'esame delle domande di asilo; sollecita una tempestiva quanto inequivocabile informazione dei richiedenti l'asilo sui dispositivi di Schengen onde consentir loro di recarsi volontariamente nello Stato aderente agli accordi di Schengen preposto all'esame della richiesta;

33. ritiene che i requisiti per ottenere il visto, le disposizioni relative ai controlli alle frontiere e gli accordi bilaterali conclusi dai paesi firmatari dell'accordo di Schengen con paesi terzi debbano essere conformi con il diritto degli individui di chiedere l'asilo e con l'obbligo degli Stati di rispettare il principio della « non-espulsione », a norma delle disposizioni della Convenzione di Ginevra; chiede insistentemente ai paesi firmatari dell'accordo di Schengen di non respingere un richiedente asilo verso un altro Stato prima di aver accertato che la richiesta di asilo sarà esaminata dettagliatamente e che il richiedente asilo beneficerà di una protezione effettiva; chiede inoltre che sia istituita una procedura di ricorso, con effetto sospensivo, che consenta ai richiedenti asilo di

confutare la presunta sicurezza del paese terzo;

34. esprime la sua preoccupazione per il fatto che, malgrado le posizioni comuni e le risoluzioni nell'ambito del trattato sull'Unione, le disparità esegetiche tra i paesi aderenti all'accordo di Schengen in ordine alla definizione di « profughi », alla procedura per determinare lo status oltreché ai diritti dei richiedenti l'asilo in attesa di una decisione da parte dello Stato preposto all'esame della loro richiesta, possono comportare disparità e incertezza del diritto;

35. chiede ai paesi del gruppo di Schengen di elaborare delle linee-guida affinché le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 36 della CAAS vengano applicate esclusivamente nell'interesse di coloro che presentano richiesta di asilo; preme sui paesi aderenti agli accordi di Schengen affinché riconoscano ai richiedenti l'asilo il diritto di appello, con effetto sospensivo, contro la decisione di consegnarli a un altro Stato;

36. chiede ai paesi del gruppo di Schengen di applicare l'articolo 36 della CAAS in maniera tale che i membri del medesimo nucleo familiare, che risultano separati nell'ambito dell'area Schengen possano riunirsi, in linea con i criteri di Schengen, e che la loro richiesta di asilo sia esaminata nello stesso paese; auspica che sia applicato il principio dell'« unità del nucleo familiare » allorquando si dovrà decidere sull'ammissibilità della richiesta di asilo; sollecita un'ampia interpretazione del concetto di « nucleo familiare » che includa tutti i membri della famiglia che vivono insieme a norma dell'articolo 185 del manuale dell'Alto Commissariato per i profughi dell'ONU; chiede che si proceda nello stesso modo nel quadro della Convenzione di Dublino;

37. sollecita, soprattutto in vista del futuro ampliamento dell'Unione, una stretta cooperazione con i paesi dell'Eu-

ropa centrorientale nel campo della legislazione e della prassi in materia di asilo;

38. chiede ai paesi Schengen di applicare sanzioni nei confronti dei vettori solo compatibilmente con i principi alla base della protezione dei rifugiati e di accompagnare tali sanzioni con apposite salvaguardie per non ostacolare l'accesso alle procedure di determinazione dello status da parte delle persone bisognose di protezione;

II. Estensione di Schengen.

39. esorta il Comitato esecutivo di Schengen ad assicurare che venga compiuto ogni sforzo per consentire l'integrazione simultanea di Italia, Grecia e Austria entro il mese di ottobre 1997;

40. si attende che, contestualmente all'adesione di paesi alla Convenzione di Schengen, siano adottati tutti i provvedimenti tecnici sia nel settore del sistema di prova che in quello del SIS, in modo da evitare ritardi nell'entrata in vigore della Convenzione di Schengen per tali paesi;

41. ritiene che l'esperienza più che quarantennale dell'Unione nordica dei passaporti dimostri che l'effettiva libertà di circolazione delle persone può essere assicurata senza ricorrere ad uno strumentario di leggi col pretesto delle misure di sicurezza; ritiene che tale *acquis* debba essere mantenuto;

42. si compiace dell'inserimento dell'Unione nordica dei passaporti nell'area Schengen con le debite garanzie per quanto riguarda l'integrità sia dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici sia dell'area Schengen; ritiene tuttavia che l'accoglimento nell'area Schengen dei paesi membri dell'Unione nordica dei passaporti potrebbe costituire un ostacolo alla futura comunitarizzazione dell'*acquis* di Schengen e insiste quindi sulla conclusione di precisi accordi giuridici tali da eliminare le riserve istituzionali; ritiene che l'inclusione

della Norvegia e dell'Islanda non possa costituire un precedente per l'ampliamento di Schengen ad altri paesi non membri dell'Unione europea;

43. si augura che i parlamenti dei paesi dell'Unione nordica dei passaporti provvederanno a garantire, in sede di ratifica, i loro diritti democratici in materia d'informazione, di controllo e d'intervento;

III. Futuro di Schengen.

44. ribadisce la sua posizione in ordine alle priorità per la CIG di cui nelle sue succitate risoluzioni del 17 maggio 1995 e del 13 marzo 1996, e chiede altresì la soppressione del principio dell'unanimità per le decisioni del Consiglio relative alla realizzazione della libertà di circolazione delle persone, alla comunitarizzazione della politica in materia di asilo, frontiere esterne, migrazioni, lotta contro il traffico di stupefacenti, frode internazionale e crimine organizzato e cooperazione giudiziaria in materia di diritto civile, nonché il ricorso alle procedure e istituzioni comunitarie nell'ambito del terzo pilastro;

45. ribadisce la sua posizione, secondo cui la libera circolazione delle persone è una delle quattro libertà che devono essere realizzate nell'ambito del trattato CE con il controllo giudiziario della Corte di giustizia europea e il controllo democratico del Parlamento europeo;

46. deplora l'assenza nel testo del progetto di revisione dei trattati, sottoposto al Consiglio europeo di Dublino, di chiare scelte in ordine alla comunitarizzazione della politica in materia di attraversamento delle frontiere esterne, di asilo, di migrazione e dei visti oltreché della politica nei confronti dei cittadini di paesi terzi; si oppone a qualsiasi ulteriore rinvio dell'attuazione della libertà di circolazione delle persone e a qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dell'UE e quelli di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione per quanto riguarda il diritto

alla libera circolazione di persone; ribadisce il proprio convincimento che la libera circolazione delle persone debba applicarsi a tutte le persone legalmente residenti nell'UE e non possa, in alcun caso, essere limitata ai soli cittadini dell'Unione; deplora altresì la mancanza — sia nel nuovo titolo sulla libera circolazione di persone, sull'asilo e sulla migrazione, sia nelle restanti materie contestuali al terzo pilastro — di proposte concrete concernenti il rafforzamento del diritto d'iniziativa della Commissione, il coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale, i controlli democratici e giudiziari sulla politica perseguita, le competenze della Corte di giustizia e/o l'introduzione delle decisioni a maggioranza al livello del Consiglio;

47. ritiene che il controllo parlamentare sul funzionamento dell'accordo di Schengen potrebbe venir notevolmente migliorato grazie all'istituzione di un gruppo di concertazione permanente, composto da rappresentanti delle commissioni competenti dei parlamenti interessati; auspica di essere associato a questa iniziativa;

48. decide che, contestualmente alla relazione annuale sul funzionamento della CAAS, dedicherà annualmente un dibattito al funzionamento di Schengen e predisporrà una relazione al riguardo;

49. ribadisce la sua richiesta perché la Corte di giustizia sia dichiarata competente per l'appianamento delle controversie relative all'interpretazione degli accordi di Schengen e per tutte le questioni relative agli strumenti previsti nel quadro del terzo pilastro;

50. propone che il segretariato di Schengen rientri tra i servizi della Commissione nell'attesa della necessaria integrazione di Schengen nell'attività dell'Unione europea;

51. ribadisce che la libera circolazione delle persone nell'UE rientra nella sfera dell'articolo 7A del trattato CE e invita la Commissione e il Consiglio a promuovere con la massima tempestività le necessarie iniziative perché l'articolo 7A sia posto pienamente in atto senza ulteriori indugi;

52. ritiene che un'eventuale integrazione di Schengen mediante un protocollo debba venir corredata da un progresso significativo in vista dell'applicazione delle procedure comunitarie, garantendo il diritto di iniziativa della Commissione, una maggiore partecipazione del Parlamento alla realizzazione del quadro legislativo e all'espletamento dei controlli in ordine all'attuazione, e il controllo giudiziario da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

* * *

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato esecutivo di Schengen nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione e ai governi e ai parlamenti della Norvegia e dell'Islanda.

NICOLE PERY
Vicepresidente